

## **FORNITURA DI GAS NATURALE**

## **CAPITOLATO D'APPALTO**

ARTICOLO	PAGINA
ART. 1 GLOSSARIO .....	3
ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
ART. 3 DURATA DELL'APPALTO.....	3
ART. 4 QUANTITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA.....	4
ART. 5 CONDIZIONI DI FORNITURA .....	4
ART. 6 STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA.....	4
ART. 7 PREZZO DI FORNITURA.....	5
ART. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	5
ART. 10 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO .....	7
ART. 11 CAUZIONE DEFINITIVA .....	7
ART. 12 SUBAPPALTO .....	7
ART. 13 PENALI.....	8
ART. 14 SPESE.....	8
ART. 15 DANNI - ASSICURAZIONE .....	8
ART. 16 DOMICILIO FISCALE E REFERENTE DEL FORNITORE .....	8
ART. 17 RISERVATEZZA.....	9
ART. 18 D.LGS. 231/01.....	9
ART. 19 ADEMPIMENTI LEGGE 136/2010 .....	9
ART. 20 CODICE ETICO.....	10
ART. 21 MUTAMENTI SOGGETTIVI DEL FORNITORE – CESSIONE DEL CONTRATTO .....	10
ART. 22 SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA.....	10
ART. 23 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO .....	11
ART. 24 SPESE .....	11
ART. 25 FORO .....	11
ART. 26 ALLEGATI .....	11

## **ART. 1 GLOSSARIO**

Nel presente capitolato d'appalto, sono adottate le seguenti definizioni:

- *Stazione Appaltante*: SAGAT S.p.A.
- *Fornitore*: concorrente con cui sarà stipulato il Contratto di fornitura.
- *Impresa di Distribuzione* : Azienda che effettua il trasporto del gas attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti
- *Punto di prelievo*: è il punto in cui il Distributore mette a disposizione il gas al cliente ed identifica il confine tra impianto di proprietà del distributore e quello del cliente finale.
- *AEEG*: l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas di cui alla Legge 14 novembre 1995, n. 481
- *Potere Calorifico Superiore (PCS)*: è la quantità di calore che si rende disponibile per effetto della combustione completa, a pressione costante, di un metro cubo di gas secco, quando i prodotti della combustione siano riportati alla temperatura iniziale, compreso il calore di condensazione del vapore d'acqua formatosi durante la combustione, espresso in MJ/mc.
- *Capacità giornaliera* : è la quantità massima giornaliera di gas naturale, espressa in Smc/g, che il Cliente può consumare nel punto di prelievo.
- *Volume annuo*: stima del quantitativo di gas naturale prelevato dalla Stazione Appaltante nell'arco del periodo di fornitura,

## **ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto dell'appalto è la fornitura di gas naturale per le utenze intestate alla Stazione Appaltante, da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

La fornitura dovrà riguardare sia le utenze attualmente esistenti sia quelle che potranno essere inserite nel corso della durata dell'appalto come nuove utenze. Analogamente all'inserimento di nuovi punti di fornitura, potranno essere dismessi punti di consegna che, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, saranno ceduti o passati a terzi.

## **ART. 3 DURATA DELL'APPALTO**

La fornitura di gas naturale avrà durata di 12 mesi, con decorrenza dal 01/10/2015 al 30/09/2016.

Al termine del periodo contrattuale il Fornitore uscente, per qualsivoglia imprevisto che ritardi il subentro del nuovo Fornitore, sarà comunque tenuto a garantire, in emergenza, la continuità della fornitura di gas naturale alla Stazione Appaltante sino alla conclusione del subentro del nuovo fornitore.

#### **ART. 4 QUANTITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA**

La fornitura di gas naturale dovrà essere effettuata dal Fornitore sulla base delle utenze esistenti. I punti di prelievo ed i quantitativi presunti della fornitura su base annua sono riportati nell'Allegato B, denominato "Gas naturale - Elenco dei punti di prelievo e dati storici di consumo".

Il quantitativo della fornitura di gas naturale stimato per il periodo dal 01/10/2015 al 30/09/2016 è pari a **1.000.000 Smc**.

Tutti i valori riportati nel sopraccitato Allegato B e la stima complessiva riferita al periodo contrattuale sono da considerarsi indicativi, e pertanto non impegnano la Stazione Appaltante in alcun modo, potendo gli stessi, in rapporto all'andamento dei consumi, aperture/chiusure di utenze, subire un incremento o un decremento, senza che ciò possa determinare alcuna pretesa, a qualsivoglia titolo, da parte dell'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante.

Il gas fornito deve essere composto da gas naturali essenzialmente costituiti da metano, conformemente agli standard di qualità previsti dal Codice di Rete di Trasporto, ai sensi della delibera dell' A.E.E.G. n. 236/00 e s.m.i.

#### **ART. 5 CONDIZIONI DI FORNITURA**

L'esecuzione della fornitura è regolata:

- dalle disposizioni di legge vigenti in materia e da quelle che subentreranno nel corso della durata del contratto;
- dalle condizioni stabilite dalla Lettera di Invito, dal Disciplinare di Gara, dal presente Capitolato d'Appalto e relativi Allegati;
- dalle disposizioni del Codice Civile;
- dalle norme sui contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate.

Il Fornitore si impegna a soddisfare l'intero fabbisogno di gas naturale secondo i quantitativi richiesti dalla Stazione Appaltante per tutto il periodo di fornitura previsto dal presente Capitolato e sottoscritto nel futuro Contratto.

Qualora, dopo la sottoscrizione del Contratto, tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti, per cause dipendenti in qualsiasi modo dal Fornitore, questi si impegna a corrispondere alla Stazione Appaltante gli eventuali maggiori oneri sostenuti per l'approvvigionamento di gas naturale fino alla scadenza del contratto, anche per la quota eccedente la fideiussione, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Considerato che gli aspetti tecnici di riconsegna del gas naturale sono di competenza del gestore della rete locale, il Fornitore si impegna a garantire gratuitamente la propria assistenza e consulenza, con esclusione del patrocinio legale, per la tutela degli interessi della Stazione Appaltante nei confronti del gestore di rete competente, sia per la richiesta di adeguamenti tecnico-impiantistici, sia nell'ipotesi in cui venga riscontrato un livello di qualità tecnica del gas naturale riconsegnato ritenuto non idoneo.

#### **ART. 6 STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA**

In conformità alla normativa vigente, il Fornitore s'impegna a stipulare i contratti relativi ai servizi di rete e a svolgere le funzioni di sostituto d'imposta. Gli oneri corrispondenti saranno fatturati dal Fornitore alla Stazione Appaltante.

Sarà obbligo e cura del Fornitore garantire la continuità della fornitura di gas naturale alla Stazione Appaltante durante ogni fase di variazione contrattuale. In particolare, alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà in ogni caso garantire la continuità della fornitura di gas naturale sino al subentro del nuovo fornitore.

#### **ART. 7 PREZZO DI FORNITURA**

Il prezzo della fornitura (**P**), espresso in €/Smc, esclusi gli oneri a copertura dei servizi di distribuzione su rete locale e al netto delle accise, è da considerarsi fisso ed invariabile per l'intero periodo contrattuale.

Il prezzo offerto in sede di gara è determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

Viene accordata alla Stazione appaltante una **capacità giornaliera illimitata** e non sono previste forme di conguaglio relativamente al volume annuo e alla stagionalità.

Il prezzo **P** di cui sopra è riferito ad un gas avente alle condizioni Standard un PCS pari a 38,1 MJ/Smc: tale prezzo viene adeguato proporzionalmente al PCS del mese di prelievo comunicato dal distributore locale.

Nelle condizioni indicate non sono compresi gli oneri a copertura dei servizi di distribuzione su rete locale, le imposte di consumo (accise) e le addizionali regionali e/o locali: gli oneri corrispondenti verranno fatturati alla Stazione Appaltante.

Tutti i corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle condizioni di sicurezza e continuità del servizio e dei livelli di qualità commerciale prescritti dalle normative e dai regolamenti e dalle delibere AEEG in vigore.

Gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi sopra indicati. Resta inteso che i predetti corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente all'impresa.

#### **ART. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le fatturazioni avverranno mensilmente, secondo quanto previsto dalle delibere AEEG, indicativamente entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferiscono i prelievi. Nella stessa data di emissione, la fattura sarà anticipata in formato elettronico all'indirizzo e-mail indicato dalla Stazione Appaltante. La fatturazione dei costi dovrà avvenire sulla base della misurazione dei consumi eseguita dal distributore locale, e riporterà in modo chiaro e trasparente tutte le voci di costo con le relative tariffe applicate.

L'Affidatario riconosce ed accetta che SAGAT abbia facoltà, ai sensi dell'art.1241 c.c. di compensare in tutto o in parte gli importi dovuti all'Affidatario con i crediti da questa vantati a qualsiasi titolo nei confronti dell'Affidatario stesso.

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.LGS. 231/2002, il rimborso forfettario ivi previsto potrà essere riconosciuto da SAGAT all'Affidatario

esclusivamente nel caso in cui il ritardo nei pagamenti abbia ad oggetto somme superiori ad € 10.000,00 e si sia protratto per un periodo non inferiore a 60 giorni decorrenti dalla data di avvenuta esigibilità del pagamento.

Le fatture dovranno essere intestate alla SAGAT SpA; i pagamenti saranno effettuati dopo la sottoscrizione del contratto, entro 60 giorni fine mese data fattura. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

In particolare tutti i pagamenti verranno effettuati previa comprova del regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – attestato mediante documento unico di regolarità contributiva (DURC) – dei dipendenti dell’Affidatario. Tale verifica, sarà effettuata secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia

Non saranno effettuati pagamenti a fronte di DURC attestanti inadempienze contributive riferite a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, ovvero riferite all’appaltatore e/o alle imprese associate e/o agli eventuali subappaltatori autorizzati. In tal caso la SAGAT procederà in applicazione dell’art. 4 DPR 207/2010. La sospensione dei pagamenti per le suddette motivazioni si protrarrà fino alla verifica della effettiva regolarità dei versamenti con rilascio di un DURC regolare, senza che l’Appaltatore medesimo possa vantare alcun titolo per il mancato pagamento.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura di gas naturale.

Qualora ciò si verificasse il contratto potrà essere risolto di diritto per fatto e colpa del Fornitore mediante semplice ed unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R..

Altresì, qualora la Stazione Appaltante, nel controllo delle fatture addebitate, rilevasse errori o imprecisioni, contesterà le irregolarità al Fornitore provvedendo a recuperare l’importo non dovuto sulla prima fatturazione utile.

Le maggiorazioni, le imposte erariali e quelle addizionali sui consumi di gas naturale, nonché gli oneri di trasporto dovranno essere versati dal Fornitore presso gli Enti competenti nella misura, nei tempi e con le modalità stabiliti dalle norme vigenti in materia, tenendo altresì conto delle condizioni agevolate eventualmente riconosciute alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante resta esonerata, in ogni caso, da qualsiasi onere derivante da inadempienze del Fornitore nei confronti dei suddetti versamenti.

Tutti i pagamenti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L.136/2010 e s.m.i., verranno effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla citata norma. In particolare il Fornitore si impegna a regolare per sé e per gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nell’esecuzione del presente affidamento, pena la risoluzione dei rispettivi rapporti contrattuali, le reciproche transazioni esclusivamente secondo le modalità predisposte dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

A tal proposito il Fornitore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 dell’art. 3 della sopracitata norma, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, nel corso di validità dell’affidamento, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutte le transazioni tra la Stazione Appaltante ed il Fornitore, tra quest’ultimo ed eventuali altri soggetti a vario titolo coinvolti nell’esecuzione del presente affidamento dovranno riportare il codice identificativo **CIG n. 635706934B**.

Si rimanda, a completamento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari al successivo articolo "Adempimenti L. 136/2010 e s.m.i." per tutto quanto non specificatamente espresso dal presente articolo.

#### **ART. 10 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. e i.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra consente alla Stazione Appaltante di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che il Fornitore possa vantare alcun diritto risarcitorio per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **ART. 11 CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/06, dovrà essere presentata una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo complessivo annuo stimato, con le modalità indicate all'art. 113 comma 1 del D.Lgs 163/06. La garanzia fidejussoria dovrà essere a prima richiesta e a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni dell'affidamento stesso. Dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, con durata fino a 60 giorni dopo il termine ultimo di validità del periodo contrattuale.

Tale cauzione dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante entro 10 gg dalla comunicazione d'aggiudicazione. In difetto la Stazione Appaltante si riserva di annullare l'aggiudicazione senza che il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa o sollevare alcuna eccezione e passare al concorrente che segue in graduatoria.

L'inosservanza di quanto sopra indicato darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 cc.

#### **ART. 12 SUBAPPALTO**

Il Fornitore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel presente Capitolato. Non è consentito il ricorso al subappalto.

## **ART. 13 PENALI**

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale, in base a quanto disposto nei successivi articoli la Stazione Appaltante potrà applicare le seguenti penalità:

- ritardo nei tempi di attivazione della fornitura di gas naturale dovuto ad inadempienze del Fornitore e/o dell'Impresa di Distribuzione: euro 500,00/giorno;
- mancato invio mensile delle fatture: Euro 50,00 per ogni fattura.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il Fornitore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dall'invio della contestazione che sarà effettuato a mezzo fax o posta elettronica.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti punti verranno trattenute sui crediti maturati dal Fornitore ovvero detratte dal deposito cauzionale definitivo mediante escussione parziale dello stesso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% dell'importo contrattuale stimato dell'appalto.

Raggiunto tale limite la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto di fornitura ai sensi dell'art. 1456 c.c..

E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

## **ART. 14 SPESE**

Le spese di adeguamento dei profili di fornitura del gas naturale saranno a carico del Fornitore.

Saranno a carico del Fornitore le spese sostenute per verifiche, accertamenti, controlli che a suo giudizio od a richiesta della Stazione Appaltante dovranno essere effettuate per il monitoraggio della fornitura.

Saranno infine a carico del Fornitore le eventuali spese di contratto, di bollo, di registro e accessorie sono a carico dell'Affidatario.

## **ART. 15 DANNI - ASSICURAZIONE**

Il Fornitore sarà responsabile, per qualsiasi danno causato a persone o beni della Stazione Appaltante, così come per danni a persone e/o beni di terzi in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite, in nome o per conto del Fornitore, da parte di terzi. .

Il Fornitore garantisce di essere in possesso di idonee coperture assicurative rispetto ai danni di cui sopra. A richiesta della Stazione Appaltante, l'affidatario si impegna a dare evidenza delle polizze su indicate di cui è in possesso.

L'affidatario assumerà a suo carico le conseguenze delle eventuali infrazioni proprie e/o del proprio personale alle leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore (aeroportuali incluse).

## **ART. 16 DOMICILIO FISCALE E REFERENTE DEL FORNITORE**

Per tutti gli effetti del contratto, il Fornitore dovrà comunicare, in sede di stipula del contratto stesso:

- il domicilio fiscale ed il recapito amministrativo presso il quale saranno inviate, ad ogni effetto di legge, tutte le formali comunicazioni inerenti il presente appalto;
- il nominativo con recapiti telefonici ed indirizzo e-mail della persona incaricata dal Fornitore in qualità di Referente per la Stazione Appaltante per tutte le questioni legate alla gestione dell'appalto di fornitura in oggetto.
- la sede dell'ufficio di riferimento di zona per le attività tecniche, di consulenza e di controllo.

#### **ART. 17 RISERVATEZZA**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa della ditta a gare o appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 196/03 e s.m. ed i. e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **ART. 18 D.LGS. 231/01**

La SAGAT ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001. Nel caso in cui la Vostra azienda risultasse affidataria di un contratto e durante la vigenza dello stesso fosse condannata per il compimento di uno dei reati previsti nel D.Lgs in questione, la SAGAT si riserva la facoltà di risolvere il medesimo.

#### **ART. 19 ADEMPIMENTI LEGGE 136/2010**

Il Fornitore si impegna, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.

Il Fornitore si impegna per sé e per gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nell'esecuzione del presente contratto, a regolare, pena la risoluzione dei rispettivi rapporti contrattuali, le reciproche transazioni esclusivamente secondo le modalità predisposte dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il Fornitore si impegna ad inserire nei contratti con gli eventuali operatori economici riconducibili alla filiera di imprese a qualsiasi titolo interessati alla fornitura di cui al presente contratto, la seguente clausola, a pena di nullità del contratto in questione: "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.".

Altresì il Fornitore, in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della Stazione Appaltante ai sensi di legge o ai sensi del presente affidamento, le Parti convengono che il rapporto contrattuale di cui al presente affidamento, si risolverà, fatto salvo il risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi degli adeguati strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in generale in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo e all'art. 3 della Legge 136/2010.

#### **ART. 20 CODICE ETICO**

La SAGAT ha adottato un proprio codice etico, di cui un estratto è visionabile sul sito [www.aeroportoditorino.it](http://www.aeroportoditorino.it) nella sezione SAGAT – Chi Siamo - GRUPPO SAGAT - Governance.

L'Affidatario si impegna sin da ora affinché i propri rapporti con la SAGAT siano rispettosi di quanto in esso descritto.

#### **ART. 21 MUTAMENTI SOGGETTIVI DEL FORNITORE – CESSIONE DEL CONTRATTO**

L'Affidatario, laddove si perfezioni (a) un trasferimento di partecipazioni, una modifica della composizione societaria, una trasformazione o altro negozio giuridico che determinino il mutamento del "controllo" dell'Affidatario stesso (così come definito ai sensi dell'art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c.) ovvero (b) un negozio giuridico che comporti la cessione o il trasferimento, anche se temporaneo, a terzi dell'azienda, o di un ramo di essa, comprendente anche il contestuale trasferimento del presente contratto ai sensi dell'art. 2558 c.c., sarà tenuta e si impegna a darne comunicazione scritta a SAGAT entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui gli atti o i negozi sub (a) o (b) abbiano avuto effetto. Per tali ipotesi SAGAT avrà la facoltà di recedere liberamente e senza onere di preavviso dal presente contratto mediante comunicazione che trasmetterà all'Affidatario tramite raccomandata A.R. o P.E.C. entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui sopra ovvero dalla data in cui venga autonomamente a conoscenza di tale evento in difetto della comunicazione stessa.

È vietata la cessione del contratto. L'inosservanza darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **ART. 22 SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA**

La SAGAT ha avviato un sistema di gestione dell'energia secondo la norma ISO 50001:2011 ed ha adottato una politica energetica che è visionabile sul sito [www.aeroportoditorino.it](http://www.aeroportoditorino.it) nella sezione AEROPORTO – Ambiente – Sistema di gestione dell'energia.

Il Fornitore s'impegna affinché i propri rapporti con la Stazione Appaltante siano coerenti con tale sistema e con gli obiettivi di efficienza energetica previsti.

#### **ART. 23 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

Il contratto sarà automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo lettera Raccomandata A.R. nell'eventualità di inadempimento degli obblighi contrattuali per i quali è prevista la clausola di risoluzione espressa.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento la Stazione Appaltante si riterrà liberata da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altra impresa per l'affidamento dell'appalto con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante stessa a carico del Fornitore del presente appalto.

In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario Appaltatore la SAGAT si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 140 del D.Lgs 163/06.

#### **ART. 24 SPESE**

Le eventuali spese e gli adempimenti di contratto, di bollo, di registro ed accessori sono a carico dell'Affidatario.

#### **ART. 25 FORO**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà applicata la legge italiana e sarà competente in modo esclusivo il Foro di Torino.

#### **ART. 26 ALLEGATI**

E' allegato al presente Capitolato speciale d'appalto:

- ALLEGATO B: Gas naturale - Elenco dei punti di prelievo e dati storici di consumo.